



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DIREZIONE-04 / 5	del 05/01/2021
Codice identificativo 2089276	

PROPONENTE <i>PATRIMONIO</i>

OGGETTO	SENTENZA DEL T.A.R. N.00919/2019 REG.RIC. ACQUISIZIONE TRATTO DI VIA EUGENIO III DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SILVA S.A.S. AI SENSI DELL'ART.42 BIS DEL D.P.R. 327/2001.
----------------	---

Istruttoria Procedimento	<i>DOLFI ANTONIO</i>
Posizione Organizzativa responsabile	<i>RICOVERI GABRIELE</i>
Dirigente della Direzione	<i>GROSSI CLAUDIO</i>

Oggetto: Sentenza del T.A.R. n.00919/2019 REG.RIC. Acquisizione tratto di via Eugenio III di proprietà della Società SILVA S.a.s. ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **VISTI** i provvedimenti della Direzione - 04 n.609 del 17/05/2019, n.724 del 6/06/2019 e n.1404 del 21/11/2019, con i quali sono stati, tra l'altro, conferiti e successivamente confermati al sottoscritto l'incarico della Posizione Organizzativa "Ufficio Espropri e Demanio Marittimo", nonché la delega per la sottoscrizione di Provvedimenti e contratti anche a rilevanza esterna;

- **ACCERTATO** di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, nonché di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- **VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, e ss.mm.ii - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità e sue modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** il decreto del Prefetto di Pisa n. 649 del 12 marzo 1985 emesso a favore della ditta appaltatrice I.C.E.F.S., relativo all'occupazione temporanea in via d'urgenza per due anni dei terreni indicati nel piano parcellare approvato in relazione alla costruzione della Strada di Grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, detta anche FI-PI-LI;

- **CONSIDERATO** che l'ANAS non ha portato a compimento, nei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità, la procedura espropriativa relativa, tra l'altro, all'area attualmente intestata alla Società SILVA S.a.s. - Società Immobiliare Agricola di SBRAGIA Riccardo & C. con sede in Vecchiano (PI), rappresentata al Catasto Terreni di Pisa nel Foglio 46 dalla particella 2605 della superficie di mq.1090, interessata da un tratto della via Eugenio III;

- **APPURATA** l'inesistenza di un verbale di trasferimento da parte dell'ANAS al Comune di Pisa del tratto della via Eugenio III in esame, facente parte del raccordo in entrata ed uscita della zona aeroportuale di Pisa con la FI-PI-LI, la cui procedura espropriativa non è stata peraltro mai definita da detto Ente;

- **CONSIDERATO** che il suddetto decreto prefettizio n.649 del 12/03/85 avente validità di due anni è scaduto senza proroghe e senza che sia stato perfezionato l'iter di esproprio, e pertanto da tale data decorre l'occupazione illegittima dell'area di proprietà della SILVA S.a.s. interessata dal tratto della via Eugenio III;

- **VISTA** la sentenza del TAR Toscana n.00919/2019 REG.RIC del 29/01/20, notificata il 30/01/2020, con la quale il Comune di Pisa è stato condannato ad adottare entro 90 giorni dalla notifica il provvedimento ex art.42 bis del citato D.P.R. n.327/2001 avente ad oggetto le aree di proprietà della Società SILVA S.a.s. attraversate dalla via Eugenio III, o a disporre la sua restituzione entro lo stesso termine al legittimo proprietario;

- **VISTO** il parere espresso con nota prot.64111 del 10/07/20 della Direzione 10 Urbanistica-Edilizia Privata-Servizi Amministrativi alla Mobilità da cui è risultato prevalente l'interesse al mantenimento del suddetto tratto stradale a suo tempo realizzato dall'ANAS, tale da giustificare il suo trasferimento definitivo al Comune di Pisa;

- **RILEVATO** che, nella valutazione degli interessi in conflitto effettuata ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001, è risultato pertanto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento delle

opere realizzate, così da giustificare il trasferimento della proprietà dell'area interessata al patrimonio comunale, in quanto non risulta possibile retrocedere il terreno in esame se non rendendo di fatto inutilizzabile il tratto della via Eugenio III in entrata ed uscita dalla zona aeroportuale e dalla stessa FI-PI-LI;

- **RITENUTO** quindi, per le suddette motivazioni ed in esecuzione della citata sentenza TAR, di procedere all'acquisizione ai sensi del succitato art. 42 bis del bene ad oggi identificato al Catasto Terreni del comune censuario di Pisa dalla particella 2605 del F.46 della superficie di mq.1090;

- **RILEVATA** pertanto l'effettiva necessità di procedere secondo quanto disposto dall'art.42 bis alla valutazione del pregiudizio patrimoniale, del pregiudizio non patrimoniale e al risarcimento del 5% a partire dal 12/03/1985, data di inizio dell'occupazione illegittima dell'area;

- **ATTESO** che l'indennizzo da corrispondere per l'acquisizione ai sensi dell'art.42 bis è stato quantificato secondo la valutazione redatta in data 8/10/2020 dall'U.O. Espropri comunale che ha stimato:

- il pregiudizio patrimoniale pari ad € 8.741,80;
- il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del pregiudizio patrimoniale: € 874,18;
- il risarcimento del danno pari a € 15.650,21, calcolato sulla base del pregiudizio patrimoniale dalla data del 12/03/1985 di inizio dell'occupazione illegittima dell'area al termine ultimo fissato dalla sentenza del T.A.R. Toscana n.00919/2019 Reg. Ric. del 29/01/2020, prorogato con successiva ordinanza T.A.R. n.1068 del 23/09/2020 di ulteriori tre mesi dalla comunicazione e/o notifica al Comune di Pisa;

- **VISTA** la propria determinazione n°1474 del 17/11/2020 con la quale è stata determinata l'indennità spettante alla Società Silva S.a.s., come segue:

€ 8741,80 + € 874,18 + € 15.650,21 = € 25.266,19 (venticinquemiladuecentosessantasei/19), oltre IVA al 22% per le indennità da erogarsi a favore delle società commerciali pari ad € 5.558,56 (cinquemilacinquecentocinquantotto/56), per l'importo totale quindi di € **30.824,75** (trentamilaottocentoventiquattro/75);

- **DATO ATTO** che, nelle more dell'approvazione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, la suddetta determinazione n° 1474/2020 è stata notificata, in data 24/11/2020, alla Società SILVA S.a.s. ai fini dell'espressione di accettazione o rifiuto dell'indennizzo spettante;

- **VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 15/12/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativo alla suddetta indennità spettante alla Società Silva S.a.s.;

- **CONSIDERATO** che:

- la scadenza del termine assegnato dal TAR Toscana per l'adozione del provvedimento ex art.42 bis relativo al trasferimento dell'area di cui trattasi al Comune di Pisa è stata fissata, in ultimo, nel 22/12/2020;

- in assenza della comunicazione di accettazione dell'indennità di cui sopra da parte della Società Silva S.a.s. è stata richiesta l'apertura del deposito definitivo n° 1357659 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), sul quale è stato disposto, con mandato n° 12493 del 21/12/2020 il versamento a favore della stessa Società Silva S.a.s. della sopramenzionata somma di € 30.824,75;

- **CONSIDERATO** che al suindicato indennizzo totale di € **25.266,19** (venticinquemiladuecentosessantasei/19) è stata erroneamente applicata l'IVA nella misura del 22%, in quanto non avendo il terreno in oggetto suscettibilità edificatoria, la cessione dello stesso è fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.2, comma 3, lett.c) del D.P.R. n.633/72;

- **VISTA** la comunicazione del MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato di avvenuta costituzione, in data 22.12.2020, del deposito definitivo nr. nazionale 1357659 nr. provinciale 191796 dell'importo di € 30.824,75 a favore della SILVA S.a.s. – Società Immobiliare Agricola di SBRAGIA Riccardo & C. con sede in Vecchiano (PI), piazza Garibaldi, 12;

- **RITENUTO** pertanto necessario richiedere al MEF la riduzione del citato deposito ed il rimborso dell'importo di € 5.558,56, corrispondente all'IVA non dovuta;

- **DATO ATTO** che il Comune di Pisa dovrà essere mantenuto indenne dall'ANAS S.p.A. per le conseguenze dovute all'applicazione dell'art.42 bis del T.U. Espropri a seguito della mancata conclusione da parte di detto Ente del procedimento espropriativo descritto nelle premesse e pertanto sarà richiesto all'ANAS S.p.A. il rimborso delle somme versate alla Società SILVA S.a.s., nella misura sopra indicata;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente,

- di disporre, ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. n.327/2001, l'acquisizione al patrimonio indisponibile comunale dell'area sita in Pisa, località San Giusto, interessata dalla realizzazione del raccordo stradale in entrata ed in uscita dalla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI, denominato Via Eugenio III. Tale area confina con Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI, restanti porzioni di via Eugenio III, piazzali aeroportuali, salvo se altri, ed è censita al Catasto Terreni di Pisa nel foglio di mappa 46 dalla particella 2605, qualità Incolto Sterile, senza redditi, superficie catastale mq.1090;

- di dare atto che il versamento dell'indennità determinata con la propria determinazione n°1474 del 17/11/2020, meglio specificata in premessa, pari complessivamente ad € 25.266,19 (venticinquemiladuecentosessantaseimila/19), oltre IVA, è stato disposto, tramite la Tesoreria Comunale, con mandato n° 12493 del 21/12/2020, sul deposito definitivo n° 1357659 aperto presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato in favore della Società SILVA S.a.s. - Società Immobiliare Agricola di SBRAGIA Riccardo & C. con sede in Vecchiano (PI), Codice Fiscale 00218570117;

-di richiedere al MEF la riduzione del citato deposito ed il rimborso dell'importo di € 5.558,56, corrispondente all'IVA non dovuta;

- il presente decreto costituisce, ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001, titolo per il passaggio del diritto di proprietà, sarà notificato alla Società SILVA S.a.s. nelle forme previste dall'art.13 della L.R. Toscana n° 30/2005, registrato e trascritto presso la competente Agenzie delle Entrate. Avverso il presente decreto gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso;

- il presente decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.22 della Tabella di cui all'Allegato B) al D.P.R. n.642/1972, trattandosi di atto relativo alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa da Ente Pubblico;

- il presente decreto è esente dall'imposta di bollo, dalla tassa ipotecaria e dai tributi speciali catastali, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23, e ss.mm.ii, in quanto assoggettato all'imposta di registro proporzionale di cui all'art.1, comma 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.131 del 1986, come modificata dal D.Lgs, da ultimo menzionato;

- di trasmettere copia del presente decreto all'ufficio regionale istituito ai sensi dell'art.14 comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- di trasmettere altresì copia integrale del presente atto alla Corte dei Conti come disposto dall'art.42 bis, comma 7, del D.P.R. 327/2001;
 - di richiedere all'ANAS S.p.A. il rimborso delle somme sostenute da questo Ente per la definizione del procedimento di acquisizione del tratto di via Eugenio III in oggetto ai sensi dell'art.42 bis del DPR 8 giugno 2001 n.327;
- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art.23 del decreto legislativo n.33/2013.

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.